

MEMORIA DELLA PARTE CIVILE

Published @ 2017 Trieste Publishing Pty Ltd

ISBN 9780649195923

Memoria della parte civile by Francesco Bonmartini

Except for use in any review, the reproduction or utilisation of this work in whole or in part in any form by any electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including xerography, photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, is forbidden without the permission of the publisher, Trieste Publishing Pty Ltd, PO Box 1576 Collingwood, Victoria 3066 Australia.

All rights reserved.

Edited by Trieste Publishing Pty Ltd.
Cover @ 2017

This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out, or otherwise circulated without the publisher's prior consent in any form or binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.triestepublishing.com

FRANCESCO BONMARTINI

**MEMORIA DELLA
PARTE CIVILE**

Italy

Davanti la Suprema Corte di Cassazione in Roma

MEMORIA DELLA PARTE CIVILE

RESISTENTE

al Ricorso di Tullio Murri, Pio Naldi, Carlo Secchi e Rosa Bonetti

CONDANNATI

con sentenza 11 agosto 1906 della Corte d'Assise di Torino

QUALI AUTORI CORREI E COMPLICI

dell'uccisione di FRANCESCO BONMARTINI

Nessuna premessa storica. Solamente ci si consenta una constatazione altrettanto solenne quanto per noi doverosa!

Nel 28 agosto 1902 il dott. Francesco Bonmartini venne barbaramente ucciso nella sua casa! Tullio Murri, suo cognato, non pago di averlo, unito ad altro, proditoriamente sgozzato, aveva preparato ai danni della sua vittima un trucco osceno per far credere che il buono e sventurato ucciso avesse trovata la morte violenta in un'orgia adultera. E perciò, subito scoperto l'assassinio si sparsero contro l'assassinato le più infami calunnie; un'onda impetuosa di vituperio. In quei tristi giorni era caduta sul capo dei disgraziati figliuoli dell'assassinato una doppia e crudele sventura — senza che alcuno sorgesse a soccorrere loro, impotenti per la tenera età, a farsi innanzi da soli — di essere stati cioè in barbaro modo orbatì del padre, e di avere disonorato il proprio nome.

Essendo sventuratamente coinvolta nell'accusa la madre, ancor più dura si presentava la loro condizione.

Un uomo onesto e leale, ora defunto, il nobile dottor Giambattista Valvasori, parente dell'assassinato, insorse. Egli, che lo aveva amato come figlio, era stato, dalla vedova Linda Murri all'atto del suo arresto, pregato di custodire i due orfani, nonchè munito di procura generale per amministrarne in sua vece i beni, e tutelarne diritti ed interessi. Nel dì 8 ottobre 1902 il Valvasori presentava al R. Tribunale di Padova un ricorso (di cui diremo in appresso) nel quale precipuamente svelava l'affannosa preoccupazione che convenisse difendere l'onore della povera vittima, e a tal fine chiedeva si provvedesse, se del caso, per la costituzione di parte civile attesa la condizione di abbandono dei disgraziati figliuoli. La costituzione con l'unanime voto di tutti i più prossimi parenti dell'ucciso fu fatta!

Ed ecco subito la constatazione che ci tarda di esporre, perchè si sappia quale ufficio abbia compiuto la parte civile, prima ancora di quello di chiedere i dovuti risarcimenti. Mentre tutta la difesa dell'omicida era, nella sua parte morale, imperniata sopra la pretesa necessità di reagire contro l'opera di un uomo che sarebbe stato disonesto e brutale, anzi un delinquente, allo estremo istante del dibattimento quegli vinto dalla verità, che ci era stata palmo a palmo fino allora con-

trastata, e straziato dal rimorso, dovette riconoscerne di avere errato e, chiedendo perdono, protestò di volere restituire la stima al nome dell'ucciso. E fu proclamato al cospetto di tutti che i figli dell'ucciso dovevano essere allevati al culto della sua nobile memoria ed alla luce del suo esempio!... Con questo noi teniamo a rispondere a quanti, si mostrarono o vollero mostrarsi per qualsiasi ragione ostili all'ufficio nostro, o incerti che potesse dignitosamente raggiungere tutta l'altezza del suo nobile fine!

I figli hanno rivendicato l'onore del sacro nome paterno con la piena confusione del suo calunniatore!

*
**

È pacifico che la costituzione di parte civile fu esplicita esclusivamente contro *Tullio Murri*, *Pio Naldi*, *Rosa Bonetti*, e *Carlo Secchi*, accusati di correatà nell'omicidio, e che furono condannati.

La Corte d'Assise di Torino ha pronunciato però il suo verdetto affermativo anche contro la coaccusata *Linda Murri* vedova dell'ucciso.

Tutti ricorrono ora alla Suprema Corte chiedendo per vari motivi processuali, in massima parte comuni, la nullità del dibattimento e della Sentenza; e invocano nuovo giudizio.

In tale condizione di cose, noi rappresentanti dei figli del povero ucciso vogliamo imporci un rigoroso riserbo.

Rievochiamo le ragioni morali, e difendiamo la validità giuridica della costituzione di parte civile come ordinata dal tribunale di Padova e proclamata dalla Corte di Torino.

Per quanto altro, toccando la legalità del dibattimento, è dedotto anche nell'interesse di *Linda Murri*, contro la quale non ci siamo costituiti in causa, noi ci rimettiamo alla sapienza della Corte Suprema vigile custode della legge.

Sulla validità della costituzione di Parte Civile.

Anzitutto una seconda constatazione doverosa. Essa ha influenza notevole per la visione completa morale e giuridica del quesito.

Chi si è opposto al giudiziale intervento dei figli cui si era recato il danno immane — morale e materiale — della uccisione del padre? Coloro che ne erano accusati: lo zio confesso: gli amici suoi Secchi e Naldi, l'antica domestica della casa — correi o complici nonchè calunniatori.

Non si è opposta la madre in cui nome tutti co-

storo vorrebbero invocare per proprio conto sacri diritti famigliari conculcati. Non la madre a cui " *per ogni eventuale effetto di legge* " era stata notificata l'avvenuta costituzione del curatore speciale il 10 settembre 1904, prima della sentenza della Sezione di accusa.

La madre presentò in udienza le seguenti testuali conclusioni scritte: " Poichè vennero in discussione questioni attinenti al diritto di patria potestà della con-
" tessa Bonmartini ed alle modalità del suo esercizio ;
" nello intento di non vedere pregiudicati quei diritti
" che in qualità di madre le competono a norma di
" legge, ed a tenore delle riserve di cui a pag. 101 *Vo-*
" *lume X rosso* e precedenti, diritti che essa persiste
" a volere non siano violati: ai fini esclusivi della ri-
" tualità del giudizio invoca nel proprio interesse *sulle*
" *questioni medesime la giustizia della Ecc.ma Corte* " .

Quali le precise accennate riserve?

" (Interrogatorio 29 luglio 1903 — *Volume X atti*
" *pagina 101*). Interpellata la signora Murri Linda ha di-
" chiarato: mi riservo di ricorrere alla competente au-
" torità contro il decreto suaccennato solo perchè si è
" disconosciuto il diritto di patria potestà in dipen-
" denza del quale, come già fu fatto altra volta, avrei
" dovuto essere interpellata prima che si sostituisse al

“ Valvasori da me designato quale custode dei miei
“ figli il comm. Giuseppe Mainardi. Tengo a dichia-
“ rare che la riserva di ricorso è motivata *unicamente*
“ da ciò che ho detto sopra mentre riconosco che la
“ persona scelta sarebbe di mia piena fiducia, e rico-
“ nosco che non vi è urgenza di provvedere ai miei
“ figli essendo bene affidati e trovandosi presso la si-
“ gnora Maria Valvasori — Intenzione mia sarebbe
“ stata di affidare i miei figli ai miei genitori i quali
“ ne avrebbero avuto conforto, ed io stessa avrei po-
“ tuto avere più frequenti loro notizie, la mancanza
“ delle quali sin'ora ho dovuto spesso deplorare „ — (Il
decreto 17 luglio 1903 pronunziando su ricorso del
Pubblico Ministero, attesa la morte del cav. G. B. Val-
vasori, pur non disconoscendo nella madre la patria
potestà, ritenuto il caso specialissimo ed urgente, si
occupava esclusivamente della nomina del comm. Mai-
nardi onde provvedesse alle persone ed alla sostanza
dei minorenni).

Ciò premesso in linea di fatto indiscutibile, quale
la genesi dell'avvenuta costituzione?

Nel giorno 8 ottobre 1902 il nobile dottor Giam-
battista Valvasori presentava al Tribunale di Padova
un ricorso in cui esponeva :

che egli stretto parente al nobile Francesco Bonmartini gli era legato da vincoli di affezione e di cura paterna, prestatagli fin da quando questi era giovanetto;

che quindi appena avuta notizia del barbaro assassinio, era corso a Bologna, adoperandosi per i supremi pietosi uffici al defunto;

che avendo il Bonmartini sempre conservato in Padova il suo domicilio e il centro di sua amministrazione, ed occorrendo di compiere ivi gli atti successivi e provvedere alla gestione dei beni nell'interesse dei minori figli Maria e Giovanni, esso Valvasori (anche per suggerimento e consiglio del conte Mainardi parente, e dell'avv. Cosma Giulio legale del defunto) assunse il mandato rilasciatogli dalla signora Teodolinda Murri, vedova Bonmartini, con rogito Pradella 13 settembre 1902, ed in esecuzione di esso accettò pei minori la eredità col beneficio dell'inventario, a questo facendo procedere col ministero del notaio Bassi di Padova deputatovi dal Tribunale;

che col progresso della istruttoria penale sul nefando delitto e nella commozione d'altronde ben giustificata della pubblica opinione, è apparso che la *“ rappresentanza ed amministrazione dei figli minori esercitata da un mandatario della vedova, non sia del tutto libera ad operare nell'interesse dei figli ed a*